



DISTRETTO 34  
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)  
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail [naic8fg00b@istruzione.it](mailto:naic8fg00b@istruzione.it)  
Pec [naic8fg00b@pec.istruzione.it](mailto:naic8fg00b@pec.istruzione.it) Tel/fax 081-275676 081- 470664  
Sito web: [www.icquartostanziale.edu.it](http://www.icquartostanziale.edu.it)

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO  
Prot. 0009221 del 14/11/2024  
V (Uscita)

Ai Genitori  
Dell'IC "IV STANZIALE"

Oggetto: Dispersione Scolastica- Procedura rilevazione assenze e segnalazione alle famiglie e al Comune di residenza

Per contrastare la dispersione implicita ed esplicita l'Istituzione scolastica adotta le procedure previste dalla normativa ai sensi del novellato art. 114 del Testo Unico Scuola e dall'introduzione del nuovo art 570 ter del codice penale.

Al fine di INFORMARE I GENITORI riguardo alla procedura si riportano, di seguito, alcuni passaggi della Circolare USR prot. n. 9050:

**1) Le frequenze discontinue e l'elusione scolastica-1 STEP –COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE**

Le nuove norme prevedono una fase preliminare che richiede un attento controllo delle assenze non giustificate da parte dell'Istituto scolastico da verificare **in un periodo di tre mesi**. La comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dopo aver verificato **assenze non giustificate validamente di almeno 15 giorni** rilevate in tale arco temporale; ciò non toglie che, nel caso in cui il "tetto" dei 15 giorni venga raggiunto prima della scadenza dei tre mesi, sia necessario provvedere, proprio nell'ottica della prevenzione, ad una tempestiva comunicazione ai genitori.

**2) Le segnalazioni al Sindaco- 2 STEP**

Nel caso in cui il minore **non riprenda la regolare frequenza scolastica dopo la comunicazione alle famiglie, la Legge impone al dirigente scolastico di effettuare la segnalazione al Sindaco del Comune di residenza del discente**. Dopo la segnalazione, è prevista l'**ammonizione del Sindaco e l'effettuazione di un'ulteriore fase di controllo da parte della scuola della ripresa della regolare frequenza**. Si tratta di una fase delicata, che richiede una forte collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Comuni, **perché la mancata ripresa entro sette giorni dalla notifica dell'ammonizione fa "scattare" l'obbligo di denuncia alla Procura ordinaria degli esercenti la responsabilità 4 genitoriale, ai sensi dell'articolo 331 c.c.p., da parte del Sindaco e non del Dirigente scolastico**.



### 3) Rientro a scuola e assenze reiterate- 3 STEP

A ripresa della regolare frequenza può capitare che, dopo un temporaneo rientro, possa essere rilevato un nuovo periodo di assenze "a singhiozzo"; tali casi, naturalmente abbisognano di particolare attenzione al fine di non vanificare l'efficacia di tutti gli interventi precede

### 4) La giustificazione ritenuta non valida delle assenze

Secondo la circolare USR **non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo"**, inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione. Come **non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo**; ne' si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l'indicazione del periodo di malattia. Tale certificato, inoltre, non è più previsto a seguito di nuove normative in materia emanate dalla Regione Campania.

Si ricorda che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la Scuola Secondaria di I grado, la mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva. Il Collegio Docenti ha emanato le deroghe al massimo delle assenze. Si allega comunicazione ai genitori sul monte ore e sulle deroghe.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Patrizia Ferrione  
  




DISTRETTO 34  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)  
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail [naic8fg00b@istruzione.it](mailto:naic8fg00b@istruzione.it)  
Pec [naic8fg00b@pec.istruzione.it](mailto:naic8fg00b@pec.istruzione.it) Tel/fax 081-275676 081- 470664  
Sito web: [www.icquartostanziale.edu.it](http://www.icquartostanziale.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO  
Prot. 0009220 del 14/11/2024  
V (Uscita)

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI SSI  
AI DOCENTI

**Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 e deroghe al limite massimo delle ore di assenza per la Scuola Secondaria di I grado**

Si comunica che Il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025 è il seguente:

SCUOLA	N. or settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	990	743	247

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

**La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.**

### **DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE**

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli





obiettivi programmati e non compromettere la possibilità di acquisizione dei necessari elementi di valutazione per ciascuna disciplina.

**I criteri di deroga al limite massimo delle assenze** sono stati pertanto definiti come di seguito:

- Motivi di salute debitamente documentati con certificato medico, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno), donazioni di sangue, terapie e/o cure programmate;
- Motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza; partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.), adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- l'assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.
- Deroghe per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC. Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC e che optano di non essere presenti a scuola nelle ore di quell'insegnamento, le ore di assenza non saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Si precisa che la giustificazione/documentazione relativa alle assenze derogabili di cui sopra deve essere presentata dalle famiglie volta per volta, al rientro in classe.

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.

